



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

N° 3 R.O.

Scicli, li 14/01/2013

Oggetto: Posteggio disabili in C/so Garibaldi n. 128, sig. Pitrolo Girolamo.

IL COMANDANTE

VISTA la nota prot. gen. n. 29988 del 06/11/2012 con la quale il Sig. Pitrolo Girolamo, residente in Via Mameli n. 3, titolare del contrassegno invalidi n. 149, chiede un posteggio personalizzato per l'autovettura a suo servizio vicino la sua abitazione;

VISTO il certificato rilasciato dall'ASP-Ragusa, servizio di Medicina Legale Distretto di Modica in data 10.11.2009 con validità di anni cinque con scadenza il 10/11/2014, da cui risulta che il suddetto si trova in una particolare condizione di invalidità che le dà diritto ai benefici di cui all'art. 381 comma 5 del D.P.R. del 16.12.92 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le ragioni di tutela del cittadino bisognoso appaiono non interferire in modo significativo con le ragioni della circolazione stradale e quindi il provvedimento atto a soddisfarle è da considerare giusto ed opportuno;

VISTI gli artt. 5,6,7,188 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 – Nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 381 del D.P.R. del 16.12.92 n.495- Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1996 n.503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'OREL;

ORDINA

ART. 1 E' istituito, per tutto il tempo di validità del contrassegno invalidi, uno stallo di sosta per persone invalide a servizio esclusivo del Sig. Pitrolo Girolamo titolare del contrassegno invalidi n. 149, in C/so Garibaldi adiacente il civ. 128/130;

ART. 2 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante il prescritto cartello stradale che dovrà recare gli estremi del contrassegno invalidi di cui al precedente ART. 1;

ART. 3 La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 4 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 5 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 6 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 7 Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.

*“Si certifica la regolarità del presente
provvedimento e degli atti allo stesso connessi”*

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Guglielmo Ingallinesi

IL COMANDANTE
Dott.ssa. Maria Sgarlata